

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **169/1998** (ECLI:IT:COST:1998:169)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Camera di Consiglio del **22/04/1998**; Decisione del **06/05/1998**

Deposito del **13/05/1998**; Pubblicazione in G. U. **20/05/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23887**

Atti decisi:

N. 169

## ORDINANZA 6-13 MAGGIO 1998

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14 gennaio 1997 dal pretore di Forlì, sui ricorsi proposti da Lazzari Erenzo e Garavini Enzo contro il prefetto di Forlì, iscritte ai nn. 299 e 300 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti di opposizione avverso altrettanti provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della patente di guida, il pretore di Forlì, con ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe il 14 gennaio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), secondo cui alla commissione del reato di mancata ottemperanza dei conducenti all'obbligo di fermarsi a seguito di incidente con danno alle persone consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;

che, a giudizio del rimettente, il sistema sanzionatorio delineato dall'impugnata norma contempla due distinti procedimenti, l'uno penale e l'altro amministrativo, autonomi tra loro e senza reciproca relazione di pregiudizialità, volti rispettivamente all'applicazione della sanzione principale e di quella accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento del reato;

che - sempre secondo il rimettente - tale coesistenza crea il pericolo della formazione di giudicati contrastanti, donde la violazione: a) dell'art. 25, primo comma, Cost., essendo più corretto sottoporre esclusivamente al giudice penale la cognizione del reato, non solo ai fini dell'irrogazione della sanzione principale, ma per tutto quello che collateralmente discende sul piano dell'apprezzamento e della graduazione della colpevolezza, e quindi anche per l'inflizione della pena accessoria; b) dell'art. 3 Cost., attesa l'irragionevole disparità rispetto ai principi codificati dagli artt. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 221 del codice della strada, che nei casi di connessione tra reato e illecito amministrativo rimettono al giudice penale la decisione sulla violazione amministrativa dalla cui esistenza dipende l'accertamento del reato;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 299 del 1997, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che - comportando la soluzione di identiche questioni, incentrate sulla previsione normativa della sospensione provvisoria della patente di guida in conseguenza della violazione dell'obbligo dei conducenti di veicoli di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone - i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che le questioni risultano sollevate sul presupposto che l'impugnata disposizione contempli due distinti procedimenti, volti rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento della violazione de qua costituente reato;

che, viceversa, sussiste (come già rilevato nella sentenza n. 194 del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall'art. 223 del codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale - ed all'esito del relativo accertamento - a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (artt. 220 e segg.);

che, in particolare, pur costituendo anch'essa misura afflittiva - connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale (cfr. ordinanza n. 184 del 1997, successiva alle ordinanze di rimessione) - la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività

palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;

che gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza ad adottare le diverse sanzioni, risultano denunciati esclusivamente sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;

che, pertanto, le sollevate questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal pretore di Forlì, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*